



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Intesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Rep. atti n. 8/CU del 13 febbraio 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 13 febbraio 2025:

VISTO l'articolo 1, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante "Delega al Governo per la riforma fiscale", il quale prevede che il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi della data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con i ministri competenti per materia;

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato articolo 1 della legge n. 111 del 2023, il quale dispone che, qualora gli schemi dei decreti legislativi siano suscettibili di produrre effetti nei confronti delle regioni e degli enti locali, essi sono trasmessi alla Conferenza unificata, per il raggiungimento dell'intesa ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTO, inoltre, l'articolo 21, comma 1, della citata legge n. 111 del 2023, a norma del quale il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2025, uno o più decreti legislativi, secondo la procedura di cui all'articolo 1 della medesima legge, per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati nello stesso articolo 21, comma 1;

VISTA la nota prot. DAGL n. 750 del 28 gennaio 2025, assunta, in pari data, al prot. DAR n. 1612, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo in oggetto, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2024, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata;

CONSIDERATO che, con la predetta nota, il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha evidenziato l'urgenza dell'approvazione del provvedimento definitivo in considerazione della necessità di disporre quanto prima, anche in favore di contribuenti e operatori del settore, di un quadro sistematico delle disposizioni vigenti in materia di versamenti e riscossione, aggiornato anche sulla base dei più recenti interventi di attuazione della riforma fiscale, ai sensi della legge delega n. 111 del 2023, sì da consentirne l'assimilazione in tempo utile, tenuto conto della programmata operatività (1° gennaio 2026), oramai prossima;

VISTA la nota prot. DAR n. 1632 del 28 gennaio 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ha trasmesso il predetto schema di decreto legislativo e la relativa documentazione alle regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'ANCI e all'UPI, nonché alle amministrazioni statali interessate, con contestuale convocazione di una riunione tecnica per il 6 febbraio 2025;

VISTI gli esiti della riunione tecnica del 6 febbraio 2025, nel corso della quale:



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze ha illustrato lo schema di decreto legislativo in oggetto, precisando che esso ha natura compilativa;
- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso tecnico favorevole all'intesa, anticipando la formalizzazione di un documento di osservazioni non ostative al raggiungimento dell'intesa;
- l'ANCI e l'UPI, alla luce della natura compilativa del provvedimento, hanno espresso avviso tecnico favorevole all'intesa;

CONSIDERATO che, in data 6 febbraio 2025, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno trasmesso il documento citato durante l'incontro tecnico svoltosi in pari data, che è stato acquisito al prot. DAR n. 2209 del 6 febbraio 2025 e trasmesso, nella medesima data, a tutte le amministrazioni interessate con nota prot. DAR n. 2227;

CONSIDERATO che nel corso della seduta del 13 febbraio 2025 di questa Conferenza:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso avviso favorevole all'intesa, con le osservazioni contenute nel documento inviato per via telematica che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'ANCI ha espresso avviso favorevole all'intesa;
- l'UPI ha espresso avviso favorevole all'intesa;

ACQUISITO l'assenso del Governo;

SANCISCE INTESA

ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111, sullo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di versamenti e di riscossione.

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli



CONFERENZA DELLE REGIONI
E DELLE PROVINCE AUTONOME

25/12/CU01/C2

**POSIZIONE SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE
“TESTO UNICO VERSAMENTI E RISCOSSIONE”**

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 9 agosto 2023, n. 111

Punto 1) O.d.g. Conferenza Unificata

Lo schema di d.lgs. “*Testo Unico Versamenti e Riscossione*” rappresenta un TU di natura compilativa: sono ricondotte a unità le disposizioni vigenti, attualmente contenute in fonti normative differenti, tra le quali i numerosi provvedimenti in materia di razionalizzazione e semplificazione stratificatisi nel corso degli ultimi tre decenni.

In quanto tale lo stesso non presenta effetti finanziari sui bilanci delle Regioni e delle Province autonome.

Con il riordino sono soppressi ed integrati nel nuovo TU anche gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, commi 2, 3 e 4 e articolo 16, commi 4 e 5 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, per i quali, tuttavia, restano intatte le considerazioni già sollevate in sede di approvazione dello schema di d.lgs. sul “*Riordino della riscossione*”, ora d.lgs. 110/2024: si rimanda più specificatamente agli impegni sanciti nell’Intesa in Conferenza Unificata del 16 maggio 2024, che brevemente si ricordano (*nel dettaglio vedasi Intesa*):

- **Art. 175** (vigente art.1): coinvolgimento della Conferenza Unificata nella pianificazione annuale delle attività di AdE anche per la definizione della precedenza dei crediti da riscuotere;
- **Art. 191** (vigente art.2): si ricorda l’impegno del Governo a revisionare la disciplina nel decreto legislativo in attuazione degli artt. 13 e 14 della Legge 111/2023;
- **Art. 176** (vigente art.3): si ricorda la responsabilità dell’ente creditore nell’allestire il proprio bilancio in termini di dinamico adeguamento del FCDE in occasione della restituzione dei carichi affidati allo scadere dei 5 anni e la proposta di inserire un termine di scarico a partire dal tentativo di notifica, non facendo esclusivamente riferimento al fatto che non siano state riscosse. Infatti, paradossalmente, in tal caso l’Agente della Riscossione che non ha neppure tentato la notifica avrebbe comunque diritto al scarico automatico;

13-2-2025

- **Art.179** (vigente art. 6): la norma ha forti ricadute sulle attività degli enti creditori come le Regioni che devono predisporre idonee procedure di controllo sull'attività svolta da AdER al fine di definire le azioni successive da adottare nei confronti della stessa Agenzia il cui operato possa aver determinato la perdita del credito, ad esempio, per lo spirare della prescrizione. Questo richiederà un oneroso adeguamento dell'organizzazione degli uffici regionali, facendo venire meno il principio che le disposizioni introdotte non comportino oneri per la finanza pubblica. In particolare, si ricorda l'impegno del Governo di revisione del comma 9, per cui si suggerisce, al fine di responsabilizzare l'agente della riscossione, di incrementare le misure "risarcitorie" a favore dell'Ente creditore es. ad 1/2 (per definizione agevolata) e 2/3 (in misura ordinaria) in caso di non conformità delle azioni di recupero dell'agente della riscossione;
- **Art. 180** (vigente art. 7): in attuazione dell'articolo è stata richiesta, a settembre 2024, la designazione del rappresentante regionale per la Commissione che procede all'analisi del magazzino in carico all'Agenzia delle entrate – Riscossione, si auspica che si possa procedere anche ad un'adeguata valutazione in merito alla sorte dei crediti degli Enti territoriali;
- **Art. 106 e 109** (vigenti artt. 13 e 16 e 18 c. 3): **si richiama la norma procedimentale del vigente art.18, c.3, d.lgs. 110/2024 affinché si valuti l'opportunità di considerare eventuali perdite di gettito dall'applicazione del decreto legislativo 110/2024, le cui modalità di compensazione devono essere considerate con l'attuazione degli artt. 13 e 14 della Legge 111/2023.**

Roma 13 febbraio 2025

